



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

www.comune.greve-in-chianti.fi.it

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge n. 447/1995 – D.P.C.M. 14/11/1997 – L.R.T. n. 89/1998 –
D.G.R.T. n. 2/R/2014 – D.G.R.T. n. 38/R/2014

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE



Registrazione EMAS: IT-001053

Ente Certificatore: Certiquality srl

Politica Ambientale disponibile su: www.comune.greve-in-chianti.fi.it

Comune di Greve in Chianti – Registrato EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009 e s.m.i.

La presente comunicazione è redatta nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.



Sommario

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art.1. – Campo di applicazione	5
Art.2. – Definizioni	5
Art. 3. – Piano di classificazione acustica e limiti di rumore.....	6
TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE.....	8
Art. 4 – Le attività rumorose a carattere permanente	8
Art. 5 – Obblighi delle attività rumorose permanenti	8
Art. 5.1 – Piani Aziendali di Risanamento acustico.	8
Art. 5.2 – Valutazione di impatto acustico	8
Art. 5.3 – Valutazione previsionale di clima acustico	9
TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	10
Art. 6. – Criteri generali – Definizioni e deroghe	10
Art. 7 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili	10
Art 8. – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. Criteri generali.....	11
Art. 8.1. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto nelle aree individuate dal Comune	11
Art. 8.2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto fuori dalle aree individuate dal Comune.....	12
Art. 8.3. Numero massimo di deroghe	12
Art. 9 – Deroghe semplificate per le attività rumorose temporanee che rispettano i limiti del Regolamento	13
Art. 10 – Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano i limiti del Regolamento	13
TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	14
Art. 11 – Allarmi acustici.....	14
Art. 12 – Pubblicità fonica.....	14
Art. 13 – Macchine da giardino.....	14
Art. 14 - Macchine agricole	14
Art. 15 - Attività di manutenzione degli spazi verdi e di spurgo della rete fognaria.....	14

Art. 16 – Spettacoli pirotecnici	15
Art. 17 - Altre attività rumorose	15
TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 18 – Controlli	16
Art. 19 – Sanzioni	16
Art. 20 – Sospensione e revoca autorizzazioni.....	17
Art. 21 – Diritti di istruttoria	17
Art. 22 – Modulistica	17
Art. 23 – Termini di applicazione	17
Art. 24 – Disposizioni finali.....	17
ALLEGATI AL REGOLAMENTO.....	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", D.P.C.M. 14/11/1997, D.P.R. 59/2013, L.R.T. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" così come modificata dalla L.R.T. 67/2004, e D.G.R.T. 857/2013.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di presentazione delle domande di deroga acustica, ai sensi del Capo IV del Regolamento regionale D.P.G.R.T n. 2/R/2014, così come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R.T. n. 38/R/2014.

Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni, alla quiete pubblica e al riposo delle persone quali schiamazzi o rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, strepiti di animali, che sono invece disciplinate dal primo comma dell'art. 659 del Codice Penale, e, per gli aspetti inerenti alla normale tollerabilità, dall'art. 844 del Codice Civile. Sono altresì escluse le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori, che sono disciplinate dal D. Lgs. n. 81/2008.

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di attuazione della Classificazione acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/04/2004.

Art.2. – Definizioni

Definizioni contenute nella L.447/95 e s.m.i. e nei suoi decreti attuativi, si intende per:

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- d-bis) **sorgente sonora specifica**: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- e) **valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) **valori limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- h-bis) **valore limite di immissione specifico**: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Art. 3. – Piano di classificazione acustica e limiti di rumore

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 14/04/2004 è stata approvata anche, ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 89/1998, la Classificazione Acustica del territorio comunale.

Attraverso lo strumento di pianificazione di cui sopra di seguito denominato PCCA, il territorio comunale è stato suddiviso in classi acusticamente omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

valori limite di emissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio		Valori limite di emissione – Leq in dB(A):	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		Valori limite di immissione – Leq in dB(A)	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d. al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali

professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità [Leq in dB(A)]

classi di destinazione d'uso del territorio		Valori limite di emissione – Leq in dB(A)	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione [Leq in dB(A)]

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE

Art. 4 – Le attività rumorose a carattere permanente

Le attività rumorose di carattere permanente sono quelle attività di tipo produttivo di beni o di servizi, commerciale o comunque legata ad esigenze professionali, ubicate stabilmente e che si svolgono con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi, ad eccezione di quelle incluse nell'allegato B del D.P.R. n. 227/11, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, come descritto nell'art. 4 del D.P.R. 227/11.

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee, ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.

Possono essere considerate attività non rumorose quelle elencate nell'allegato B del DPR 227/2011 per le quali non siano comunque presenti le seguenti sorgenti significative di rumore:

- 1.condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- 2.gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- 3.estrattori di aria;
- 4.impianto di diffusione sonora;
- 5.gruppi elettrogeni;
- 6.altre apparecchiature rumorose legate all'attività installate in ambiente esterno.

Le attività rumorose permanenti devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione.

Art. 5 – Obblighi delle attività rumorose permanenti

Art. 5.1 – Piani Aziendali di Risanamento acustico.

Le imprese esercenti, attività produttive o commerciali rumorose sono tenute a rispettare i limiti di zona previsti nel PCCA, qualora venga verificato che i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti sul PCCA, per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute ad adeguarsi e se necessario presentare al Comune, con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA).

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e della A.S.L. competente.

Art. 5.2 – Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti:

- I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- I richiedenti il rilascio:
 - di titoli edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 6 della L. 447/95 con le modalità previste dal DPR. 59/13;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 6 della L. 447/95 con le modalità previste dal DPR. 59/13.
- Coloro che presentano segnalazione di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - esercizio di attività produttive.
- I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.

Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La documentazione previsionale di impatto acustico è resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). L'amministrazione comunale può effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico di A.R.P.A.T.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore dall'attività o dagli impianti. In caso contrario si applicheranno i provvedimenti e le sanzioni di cui ai successivi articoli.

Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 4.

Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, pompe di calore, ecc.) la Ditta installatrice dovrà rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 contenente livelli di potenza sonora certificati prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

Art. 5.3 – Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6. – Criteri generali – Definizioni e deroghe

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività a carattere temporaneo, sporadica ed occasionale, che si svolga in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici e specificatamente:

- "cantieri", sono le attività temporanee soggette alle disposizioni del presente regolamento come i cantieri edili, stradali, le attività di scavo o qualunque altra attività temporanea di cantiere assimilabile alle precedenti o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumorosità;

- "manifestazioni", sono quelle attività di spettacolo e manifestazioni in genere, escluse le attività che si svolgono nelle aree destinate a pubblico spettacolo, con allestimenti temporanei per le quali sia previsto l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumore;

Si definisce, altresì, "area di influenza acustica", l'area su cui il rumore prodotto da un'attività ha un potenziale superamento dei limiti di zona (incluso il criterio differenziale di immissione).

Non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le manifestazioni musicali e di intrattenimento che presentano caratteristica di ripetitività aventi durata superiore a 30 giorni per anno.

Indipendentemente dal tipo di attività temporanea e dal tipo di deroga richiesta, fatta eccezione per la deroga al solo criterio differenziale, non è consentito lo svolgimento di più di un'attività in deroga nello stesso giorno per la stessa area di influenza acustica. Le richieste verranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento, qualora gli organizzatori di tali attività prevedano di superare tali limiti, secondo le modalità riportate ai successivi articoli. Sono previste due tipologie di deroga:

"Deroga semplificata" deroga ai limiti di zona ma che rispetta limiti ed orari fissati nel presente Regolamento

"Deroga ordinaria" deroga ai limiti di zona e ai limiti ed orari fissati nel presente Regolamento .

Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate sul territorio comunale. Tale registro è reso pubblico ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 33/2013 nei limiti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), con periodicità semestrale.

Art. 7 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Qualora le attività temporanee di cui al presente articolo prevedano che per l'utilizzo di apparecchiature, impianti, macchinari si possano superare i limiti di rumorosità definiti dalla L. n. 447/95 e i suoi provvedimenti attuativi, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità previsti dal PCCA, tali deroghe si distinguono in semplificate o in ordinarie, come meglio specificato nei successivi articoli 9 e 10.

Le deroghe ordinarie di cui al successivo art. 10 devono essere richieste nel caso non si rispettino i limiti di orario e di rumore previsti per le deroghe semplificate.

Ai fini dell'applicazione delle deroghe semplificate di cui al successivo art. 9 si individuano i seguenti orari

Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Nel caso in cui i lavori rumorosi interessino un fabbricato composto da più unità immobiliari, almeno in parte occupate, l'attivazione dei macchinari e/o attività rumorose è consentita dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Qualora l'attività rumorosa per cantieri edili e cantieri stradali sia prossima od incida su attività ricettive il superamento dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali nel rispetto i seguenti orari: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art. 10. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento

Art 8. – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Criteri generali

Art. 8.1. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree individuate dal Comune

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Nel caso venga effettuata una manifestazione temporanea, ovvero mobile, ovvero all'aperto in queste aree nei limiti di orario e di rumore sotto specificati si dovrà inoltrare comunicazione per deroga semplificata entro 15 gg dall'evento con le modalità di cui all'art. 9.

Orari

In queste aree il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Limiti massimi

In queste aree il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Qualora l'evento preveda il superamento dei suddetti limiti e orari dovrà essere richiesta deroga ordinaria

Art. 8.2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto fuori dalle aree individuate dal Comune

Le attività rumorose a carattere temporaneo si intendono sempre autorizzate ai sensi del presente regolamento qualora rispettino i limiti di emissione e immissione assoluti previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali, previa redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o dichiarazione del tecnico competente in acustica ambientale attestante il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le attività rumorose a carattere temporaneo possono essere autorizzate in deroga agli orari e/o ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento,

Nel caso venga effettuata una manifestazione temporanea, ovvero mobile, ovvero all'aperto nei limiti di orario e di rumore sotto specificati si dovrà inoltrare comunicazione per deroga semplificata entro 15 gg dall'evento con le modalità di cui all'art. 9.

Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00, salvo eventuale deroga all'orario che sia esplicitamente richiesta e motivata.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Qualora l'evento preveda il superamento dei suddetti limiti ed orari dovrà essere richiesta deroga ordinaria con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 8.3. Numero massimo di deroghe

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Regolamento regionale D.P.G.R.T. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R.T. n. 38/R del 07/07/2014, nel caso di manifestazioni che si svolgano al di fuori delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate per la stessa "area acustica", autorizzazioni in deroga per un totale di giorni all'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 30 giorni per le aree di classe V e VI
- 25 giorni per le aree di classe IV
- 20 giorni per le aree di classe III
- 15 giorni per le aree di classe I e II ricadenti in aree protette previa acquisizione del parere dell'ente

gestore dell'area e nel rispetto delle condizioni dettate dai commi 5bis e 5ter dell'art. 16 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014.

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 20 giorni per le aree di classe V e VI
- 15 giorni per le aree di classe IV
- 10 giorni per le aree di classe III
- 5 giorni per le aree di classe I e II ricadenti in aree protette previa acquisizione del parere dell'ente

Comune di Greve in Chianti (FI) Regolamento delle attività rumorose
gestore dell'area e nel rispetto delle condizioni dettate dai commi 5bis e 5ter dell'art. 16 del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014.

c) se al chiuso, 5 giorni da chiunque siano organizzate.

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, come modificato dal Regolamento regionale D.P.G.R. n. 38/R del 07/07/2014, il Comune può, dandone adeguata motivazione, con atto deliberativo della Giunta comunale, aumentare i limiti massimi di giorni di cui alla lett. b) del comma precedente, fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lett. a) del medesimo comma. Il Comune si riserva di decidere annualmente, anche in base allo storico delle richieste e alle previsioni, se incrementare o meno il numero massimo di eventi autorizzabili in deroga organizzati dai privati.

Art. 9 – Derghe semplificate per le attività rumorose temporanee che rispettano i limiti del Regolamento

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo dei cantieri, con durata dei lavori fino a 20 gg, e di manifestazioni di pubblico spettacolo nelle aree specificatamente individuate nel Piano di Classificazione acustica nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di comunicazione da inviare al Responsabile e/o Dirigente del Servizio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 1, e corredata della documentazione ivi indicata.

La deroga semplificata si applica anche alle manifestazioni che si svolgano in una zona che non rientra nelle aree specificatamente individuate nel Piano di Classificazione acustica, se di durata non superiore ai tre giorni consecutivi e nel rispetto dei limiti di rumore e di orario previsti dal Presente Regolamento.

Art. 10 – Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano i limiti del Regolamento

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado rispettare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel presente regolamento, dovrà indirizzare al Responsabile e/o Dirigente del Servizio competente specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 2 (per i cantieri) o l'Allegato 3 (per le manifestazioni temporanee).

La domanda di autorizzazione (di cui agli Allegati 2 e 3) in deroga deve essere presentata anche per:

- manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto se ubicate in aree diverse da quelle indicate nel Piano di Classificazione acustica, qualora la durata sia superiore ai tre giorni;
- cantieri della durata superiore a 20 gg. anche se questi rispettano i limiti e gli orari dettati dal presente regolamento.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detti allegati.

Il Responsabile e/o Dirigente del Servizio competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 11 – Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 3 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 12 – Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. La pubblicità fonica non è ammessa nelle aree di classe acustica I e II.

Art. 13 – Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il sabato e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 14 - Macchine agricole

L'impiego di macchine agricole per i lavori stagionali, la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, il sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 15 - Attività di manutenzione degli spazi verdi e di spurgo della rete fognaria

Le attività di manutenzione degli spazi verdi e le attività di spurgo della rete fognaria, possono essere eseguite anche in deroga ai valori limite previsti nella classificazione acustica, alle seguenti condizioni:

- a) durata delle operazioni ridotta al minimo tecnicamente possibile;
- b) divieto di mantenimento in accensione dei mezzi preposti oltre al tempo strettamente necessario all'operazione;
- c) utilizzo di mezzi omologati e comunque delle apparecchiature ambientalmente più compatibili;
- d) adozione di tutte le cautele gestionali per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

In ogni caso le predette attività dovranno essere svolte:

- a) utilizzando le attrezzature più idonee sotto il profilo dell'inquinamento rumoroso disponibili sul mercato;
- b) tra le ore 8.00 e le ore 11.00 e tra le ore 15.00 e le ore 17.00 in prossimità di ospedali, case di cura o di riposo;
- c) in orari diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nei pressi delle scuole e degli asili.

Art. 16 – Spettacoli pirotecnici

Gli spettacoli pirotecnici sono eventi rumorosi per loro intrinseca definizione e, pertanto, è necessario che la società incaricata della loro produzione acquisisca l'autorizzazione in deroga ai limiti normativi acustici ai sensi della lettera h comma 1 dell'art. 6 della L. 447/1995, in assenza della quale i responsabili sono sanzionabili ai sensi dell'art. 10 della L. 447/1995”.

Si eccettuano gli spettacoli che usano sistemi di sparo silenziosi. Questi devono essere dichiarati e devono essere accompagnati da idonea relazione tecnico- acustica, firmata da tecnico abilitato, che ne attesti il rispetto dei limiti di zona.

Gli spettacoli pirotecnici di cui al presente articolo devono comunque rispettare le norme e prescrizioni previste per gli spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui al precedente art. 8.

Anche le deroghe rilasciate per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici di cui al presente articolo concorrono al raggiungimento del numero massimo di eventi annui, di cui al precedente art. 8.3.

Art. 17 - Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose (es. piccoli lavori svolti in proprio, traslochi, attività di carico/scarico merci su area pubblica e comunque svolte a fini privati sono dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Controlli

Ai sensi della L. n. 447/95 e della L.R. n. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si avvale del supporto tecnico di ARPAT (per la verifica del rispetto della normativa e delle misurazioni fonometriche) e dell'USL competente (per gli aspetti igienico-sanitari) nell'ambito delle rispettive competenze.

La Polizia Locale effettua controlli relativamente alla presenza presso l'attività:

- della presentazione della comunicazione di deroga semplificata o dell'autorizzazione in deroga ordinaria per gli le attività rumorose a carattere temporaneo;
- della documentazione di VIAc ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove prevista, verificandone la regolare presentazione al Comune, gli orari di utilizzo di macchine o impianti rumorosi e la loro dislocazione in relazione a quanto indicato nella documentazione di VIAc. In particolare, per le attività che utilizzano impianti elettroacustici la Polizia Locale procederà alla verifica delle modalità di utilizzo.

Per la gestione degli esposti relativi al rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività produttive, ricreative, manifestazioni, cantieri ecc. il Comune si avvale delle procedure previste dalle linee guida regionali in materia di acustica approvate con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 490 del 16/06/2014.

I cittadini che intendano presentare una segnalazione di disturbo da inquinamento acustico devono effettuarla in forma scritta; il Comune nel caso la stessa risulti accoglibile, attiverà la procedura di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 490/2014 del 16/06/2014.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti alla tutela dall'inquinamento acustico riportate nel presente regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19.

Art. 19 – Sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e dall'art. 17 della L.R. 89/98 e s.m.i. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità.

Chiunque, in assenza della prescritta deroga acustica (semplificata o autorizzazione) prevista dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 euro (art. 17 comma 1 della L.R. n. 89/98);

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga acustica è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo IV del presente Regolamento è soggetto alle seguenti sanzioni, con le seguenti modalità.

Esecuzione di piccoli lavori edili, traslochi o attività simili non conformi a alle disposizioni di cui all'art. 17	min. 25,00 € max. 75,00 € se in orario diurno (6.00 -8.00/ 13.00-15.00); min. 50,00 € max. 150,00 € se in orario notturno (20.00 – 6.00)
Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio non conformi alle disposizioni dell'art. 13	min. 25,00 € max. 75,00 € se in orario diurno (6.00 -8.00/ 13.00-15.00); min. 50,00 € max. 150,00 € se in orario notturno (20.00 – 6.00)
Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art. 11	min. 25,00 € max. 75,00 €
Esercizio di attività di manutenzione degli spazi verdi e spurgo della rete fognaria non conforme alle disposizioni dell'art. 15	min. 25,00 € max. 75,00 € se in orario diurno (6.00 -8.00/ 13.00-15.00); min. 50,00 € max. 150,00 € se in orario notturno (20.00 – 6.00),
Esercizio di attività rumorose per pubblicità fonica non conforme alle disposizioni dell'art. 12	min. 25,00 € max. 75,00 € se in orario diurno (6.00 -8.00/ 13.00-15.00); min. 50,00 € max. 150,00 € se in orario notturno (20.00 – 6.00), in giorni festivi ed in aree acustiche I e II

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 13 della L. n. 689/81

Art. 20 – Sospensione e revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ancorché autorizzati in deroga, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 21 – Diritti di istruttoria

I diritti di istruttoria relativi alle partiche di richiesta in deroga, di cui agli Allegati dal n.2 al n.3 del presente Regolamento, sono fissati ed approvati con Deliberazione della Giunta Comunale.

I diritti di istruttoria, eventualmente dovuti ad Enti terzi che venissero coinvolti nel procedimento di rilascio, come per esempio la A.S.L. nella deroga ordinaria, sono stabiliti dagli Enti medesimi e comunicati al richiedente con le relative modalità di pagamento, che dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'atto autorizzativo.

Art. 22 – Modulistica

L'uso della modulistica allegata è obbligatorio; modifiche sostanziali alla modulistica sono approvate con atto del Responsabile del Settore.

Art. 23 – Termini di applicazione

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, da effettuarsi entro 30 giorni dall'approvazione stessa.

Art. 24 – Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali disciplinanti la medesima materia qualora in contrasto con il contenuto del presente regolamento.

È abrogato il Regolamento comunale di attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 19/04/2004.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- | | |
|------------|--|
| Allegato 1 | Comunicazione di attività rumorosa temporanea |
| Allegato 2 | Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (per cantieri) |
| Allegato 3 | Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (per manifestazioni temporanee) |
| Allegato 4 | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà |



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

www.comune.greve-in-chianti.fi.it

Allegato 1

Cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 9 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il sottoscritto _____

in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____

della manifestazione o ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale in _____ Via _____ n. _____

Telefono _____ Cellulare _____

PEC _____

COMUNICA

ai sensi dell'art. 9 del Reg. Comunale delle attività rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare limiti ed orari indicati nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

www.comune.greve-in-chianti.fi.it

sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Solo per cantieri edili di durata superiore ai 5 giorni ed in sostituzione alla relazione di cui al punto 2:

3. una relazione, redatta da un tecnico competente, che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
4. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, D. Lgs n. 135/92 e D. Lgs n. 137/92), redatto da un tecnico competente;
5. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, redatto da un tecnico competente;

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data: _____

Firma: _____



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

www.comune.greve-in-chianti.fi.it

Allegato 2

Cantieri edili, stradali o assimilabili

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (art. 10 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL Responsabile del Servizio _____

DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il sottoscritto _____

in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____

della manifestazione o ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale in _____ Via _____ n. _____

Telefono _____ Cellulare _____

PEC _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

www.comune.greve-in-chianti.fi.it

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica
- 3) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e sanitari Azienda UsI Toscana Centro.
- 4) procura telematica completa di fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità.
- 5) assolvimento imposta di bollo sulla domanda e sull'autorizzazione (pari ad € 16,00) in forma digitale.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data: _____

Firma: _____



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

www.comune.greve-in-chianti.fi.it

Allegato 3

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (art. 10 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

AL Responsabile del Servizio

DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il sottoscritto _____

in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____

della manifestazione o ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale in _____ Via _____ n. _____

Telefono _____ Cellulare _____

PEC _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

da ubicarsi in area diversa da quelle espressamente individuate nel Piano di classificazione acustica e con durata superiore a 3 gg.

Registrazione EMAS: IT-001053

Ente Certificatore: Certiquality srl

Politica Ambientale disponibile su: www.comune.greve-in-chianti.fi.it

Comune di Greve in Chianti – Registrato EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009 e s.m.i.

La presente comunicazione è redatta nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.





COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

www.comune.greve-in-chianti.fi.it

in deroga a limiti ed orari definiti dal Regolamento comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.
- 3) Ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e sanitari Azienda USL Toscana Centro.
- 4) Procura telematica completa di fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità.
- 5) Assolvimento imposta di bollo sulla domanda e sull'autorizzazione (pari ad € 16,00) in forma digitale.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data: _____

Firma: _____

**COMUNE DI GREVE IN CHIANTI**

Città Metropolitana di Firenze

Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.itwww.comune.greve-in-chianti.fi.it**Allegato 4**

Attività di carattere permanente – Assenza di apparecchiature rumorose

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____

via/piazza _____ n° _____

in qualità di: • legale rapp.te • titolare • altro (specif.) _____

dell'impresa: _____

sede legale _____

PEC _____

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- Estrattori d' aria
- Impianti di diffusione sonora;
- Gruppi elettrogeni;
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

E CONFERMA

che l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, _____

Firma: _____